



**Regolamento delle attività per la preparazione e lo svolgimento della prova finale
dei Corsi di Laurea di primo e di secondo livello del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia vigente a
partire dall'anno accademico 2014/2015**

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità:
 - che lo studente laureando deve rispettare per la preparazione della prova finale dei Corsi di studio di primo e di secondo livello attivati del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ai sensi del D.M. 509/99 e del DM 270/2004;
 - per lo svolgimento e la valutazione della stessa prova finale.

Art. 2

Tipologia delle attività per la prova finale

1. Le attività formative relative alla preparazione della prova finale devono essere programmate e svolte nel rispetto del carico didattico, espresso in CFU, previsto nel regolamento didattico di ciascun Corso di studio.
2. Le attività di cui al comma 1 consistono nell'impegno del laureando a realizzare uno studio su un tema di interesse coerente con i contenuti formativi del Corso di laurea al quale è iscritto. In particolare:
 - per i Corsi di laurea triennali, lo studio ha il fine di produrre una relazione originale che sia il frutto dell'analisi e dell'interpretazione esaustive di argomenti scientifici aventi natura teorica e/o sperimentale;
 - per i Corsi di laurea specialistica o magistrale, lo studio consiste nella realizzazione di un lavoro sperimentale originale basato sulle conoscenze e sulle abilità acquisite dal laureando durante il percorso formativo e nella redazione di un rapporto sull'attività di ricerca, comprendente lo stato dell'arte sul tema trattato, la metodologia del lavoro, la discussione dei risultati ottenuti e le conclusioni.

Art. 3

Inizio delle attività per la prova finale

1. Il laureando può iniziare le attività inerenti alla prova finale al momento in cui:
 - per i Corsi di laurea triennali, ha acquisito almeno 80 dei 180 CFU previsti e, di norma, almeno 6 mesi prima della data in cui si svolgerà la verifica della prova finale;

- per i Corsi di laurea specialistica o magistrale, ha acquisito almeno 40 dei 120 CFU previsti e, di norma, almeno 12 mesi prima della data in cui si svolgerà la verifica della prova finale.

2. La scelta del tema di studio per la prova finale è effettuata dal laureando, supportato dal relatore di cui al successivo comma 3, in funzione dei propri interessi scientifici e professionali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.

3. In relazione al tema di studio prescelto e della tipologia delle attività di ricerca e sperimentazione svolte nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il laureando individua la disponibilità di un docente o di un ricercatore strutturato del Dipartimento a svolgere la funzione di relatore, secondo quanto previsto dall'art. 4.

4. Non possono svolgere il ruolo di relatore: i docenti titolari di moduli didattici a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia.

5. Ogni Consiglio di Corso di studio valuta, su richiesta del laureando, la possibilità di fare svolgere le attività inerenti alla prova finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane o estere, anche prevedendo la possibilità di nominare quale relatore un docente o un ricercatore di tali strutture.

6. Il relatore e il laureando programmano le finalità, le modalità e i tempi delle attività necessarie allo svolgimento della prova finale.

7. Il laureando è pienamente responsabile, ai sensi della normativa vigente, dell'originalità dei contenuti dell'elaborato, dell'esecuzione delle attività programmate con il relatore e sostiene i costi necessari alla predisposizione degli elaborati inerenti alla prova finale.

Art. 4

Ruolo del relatore

1. Ogni docente e ricercatore del Dipartimento ha il dovere istituzionale di svolgere il ruolo di relatore. Un docente o un ricercatore possono non dare la propria disponibilità a fungere da relatore nel caso in cui dimostrino di essere già impegnati in tale ruolo con almeno due studenti. In questa situazione, il laureando può avanzare la richiesta di assegnazione di un relatore al responsabile scientifico delle Unità di ricerca del Dipartimento.

2. Il relatore programma con il laureando le attività inerenti alla prova finale, guida il laureando nell'esecuzione delle stesse attività; verifica l'impegno operativo del laureando; valuta la completezza dell'elaborato finale prodotto e, per questo, è garante verso il Dipartimento della possibilità che il laureando concluda l'iter universitario; durante lo svolgimento della prova finale, presenta alla Commissione di cui all'art. 6 i contenuti, la durata e l'impegno del lavoro svolto dal laureando.

3. Il relatore, sentito il laureando e con il parere favorevole del Presidente del Corso di studio, può individuare un correlatore che, avendo specifiche competenze scientifiche attinenti al tema dell'elaborato, può favorire lo svolgimento delle attività inerenti alla prova finale.

4. Possono essere correlatori: docenti e ricercatori strutturati del Dipartimento, o di altri Dipartimenti e/o di altri Atenei; ricercatori di Enti di ricerca italiani o stranieri, presso le cui strutture il laureando ha svolto attività utili per l'elaborato finale; professionisti o imprenditori presso le cui strutture il laureando ha svolto attività utili per l'elaborato finale; docenti a contratto; assegnisti e dottorandi di ricerca.

5. I correlatori che non sono docenti e ricercatori strutturati del Dipartimento possono partecipare alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, in soprannumero rispetto alla composizione legale e senza diritto di voto.

6. Il Presidente del Corso di studio, al momento della definizione della Commissione di cui all'art. 6, individua per ogni laureando un Controrelatore. Il Controrelatore ha il compito di esaminare, prima dello svolgimento della prova finale, l'elaborato del laureando, in modo da esprimerne in sede collegiale un giudizio motivato sulla originalità, leggibilità, organizzazione e completezza.

Art. 5

Ammissione alla discussione della prova finale

1. Il calendario delle sedute di laurea di ogni anno accademico è fissato dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento del medesimo Dipartimento.

2. Il laureando, per essere ammesso alla discussione della prova finale, deve avere:

- acquisito i 180 o i 120 CFU previsti, rispettivamente, nel piano di studio dei Corsi di laurea triennali e dei Corsi di laurea specialistica o magistrale;
- effettuato l'ultimo esame almeno 10 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;
- presentato alla segreteria studenti la domanda di ammissione almeno 45 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;
- comunicato alla segreteria studenti il titolo dell'elaborato, attraverso il foglio verde firmato dal laureando, dal docente tutor e dall'eventuale correlatore, almeno 45 giorni prima della data prevista per la discussione della stessa prova finale;
- consegnato alla segreteria studenti copia dell'elaborato su supporto magnetico (CD-Rom contenente il file pdf relativo al testo dell'elaborato completo di eventuali figure e tabelle), identiche a quelle che saranno oggetto della discussione finale, almeno 20 giorni prima della data prevista (Delibera Senato Accademico del 29 marzo 2011 - su "Dematerializzazione della tesi");

Si allega il fac-simile della copertina del supporto magnetico presente nella sezione "Laureandi" del Portale Studenti

- consegnato al Controrelatore copia dell'elaborato, identica a quelle che sarà oggetto della discussione finale, almeno 20 giorni prima della data prevista per la discussione della stessa prova finale. Le copie devono essere firmate dal docente tutor, dal laureando ed, eventualmente, dal correlatore;
- consegnato alla segreteria studenti il questionario anonimo di valutazione del Corso di studio prima della data prevista per la discussione della prova finale.

3. L'elaborato del laureando deve essere conforme alle norme redazionali riportate in allegato al presente regolamento (allegato A); le norme redazionali sono reperibili anche presso la segreteria didattica del Dipartimento.

4. L'elaborato del laureando e la sua presentazione possono essere svolte in lingua inglese, francese e spagnolo. A tale proposito, il relatore comunica al Presidente del Consiglio di Corso la scelta del laureando.

5. La responsabilità del rispetto delle scadenze e dei criteri sopra richiamati è del laureando. Eventuali deroghe delle scadenze devono essere richieste dal docente tutor alla segreteria studenti e al controrelatore.

Art. 6

Commissione giudicatrice della prova finale

1. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata per ogni Corso di studio con decreto dal Magnifico Rettore, su indicazione del Direttore del Dipartimento e su proposta del Presidente del Corso di studio.

2. Ogni Commissione giudicatrice è composta da sette a undici docenti e/o ricercatori

del Dipartimento, come membri effettivi, e da 2 docenti e ricercatori del Dipartimento, quali membri supplenti. I membri della Commissione giudicatrice sono individuati prioritariamente tra i relatori, i correlatori (solo se docenti e ricercatori strutturati del Dipartimento) e i controrelatori dei laureandi e tra coloro che svolgono attività didattica all'interno dello specifico Corso di studio.

3. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale è un dovere dei docenti solo per improrogabili e documentati impegni intercorsi dopo la nomina e, comunque, almeno 5 giorni prima della data programmata per la seduta di laurea un membro della Commissione può chiedere al Direttore di essere sostituito con un membro supplente. I ricercatori possono partecipare alle Commissioni giudicatrici della prova finale; a tale fine, i Presidenti dei corsi di studio ne verificano preliminarmente la disponibilità. Nel caso in cui le sostituzioni fossero superiori al numero dei membri supplenti, il Direttore chiede al Magnifico Rettore l'emissione di un decreto di modifica della composizione della Commissione.

4. La Commissione giudicatrice della prova finale è presieduta dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal Decano dei docenti membri.

5. I membri della Commissione, effettivi e supplenti, devono presentarsi al Presidente almeno 15 minuti prima dell'orario fissato nel decreto di nomina. I membri supplenti devono essere reperibili fino alla chiusura dei lavori.

Art. 7

Svolgimento della prova finale.

1. All'atto dell'insediamento della Commissione giudicatrice, il Presidente nomina un segretario verbalizzante che, normalmente, è il professore o ricercatore più giovane nel ruolo.

2. La prova di laurea è un atto pubblico e si svolge a porte aperte, alla presenza di studenti, familiari e amici, che sono tenuti a un comportamento rispettoso.

3. Ciascuno laureando ammesso a sostenere la prova finale viene chiamato dal Presidente della Commissione a presentare l'elaborato prodotto. Il laureando presenta il proprio elaborato mediante diapositive, entro un arco temporale non superiore a 15 minuti per le lauree triennali e 20 minuti per le lauree specialistiche e magistrali.

4. Terminata la presentazione, il laureando partecipa alla discussione sull'elaborato prodotto, rispondendo alle osservazioni del controrelatore e degli altri membri della Commissione.

5. Al termine di ogni presentazione e discussione, il laureando e gli spettatori sono invitati a uscire dall'aula, in modo tale che la Commissione possa procedere alla valutazione della prova finale e all'attribuzione del voto di laurea.

Art. 8

Valutazione della prova finale, attribuzione del voto finale di laurea e proclamazione del titolo

1. La Commissione esprime preliminarmente la valutazione della prova finale in trentesimi considerando sia l'originalità dell'elaborato esposto che la capacità e la padronanza espositiva del laureando.

2. La Commissione, successivamente, considerando il curriculum didattico del laureando, attribuisce il voto finale di laurea secondo i criteri esposti negli allegati B, C e D del presente regolamento, relativi, rispettivamente ai Corsi di Laurea triennali, ai Corsi di Laurea specialistica e ai Corsi di Laurea Magistrale.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi e può assumere i valori interi da 66

(sessantasei) a 110 (centodieci). Il valore massimo di 110 su 110 può essere integrato dalla lode accademica, proposta dal Presidente della Commissione e approvata in modo unanime da tutti i membri della Commissione.

4. Completata la valutazione, il Presidente della Commissione chiama il laureando, comunica l'esito della valutazione della prova finale e del voto di laurea e, in caso di valutazione positiva, lo proclama neo-laureato attribuendo allo stesso il titolo di Dottore o Dottore Magistrale nel settore coincidente con la denominazione del Corso di Studio frequentato dal laureando.

5. Per le lauree specialistiche e per quelle magistrali, in casi eccezionali, in presenza di una carriera particolarmente brillante, nonché di un elaborato finale di particolare pregio, la Commissione, esprimendosi in modo unanime su proposta del Presidente, può attribuire alla stessa la dignità di stampa, oppure tributare un encomio solenne per il laureato.

6. Il verbale della seduta di laurea è consegnato dal segretario verbalizzante al responsabile della segreteria studenti del Dipartimento..

Art. 9

Commissione permanente di monitoraggio

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina una Commissione permanente che ha il compito di monitorare l'evoluzione della qualità delle tesi, valutare l'omogeneità delle valutazioni tra le varie Commissioni e tra le varie sessioni, esaminare eventuali problemi emersi durante le sedute di Laurea e proporre revisioni e miglioramenti delle linee guida del presente regolamento.

2. La Commissione permanente è composta da tre docenti e da tre studenti.

3. I nominativi dei docenti, insieme al nome del docente coordinatore la Commissione, sono proposti dal Direttore all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

I nominativi degli studenti sono individuati dai rappresentanti degli studenti nei vari Consigli di Corso di studio e proposti all'approvazione del Consiglio.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente regolamento si applica in forma integrale a partire dalla prima seduta di laurea dell'anno accademico 2010/2011. Sino a quel momento, la valutazione delle prove finali e l'attribuzione del voto di laurea avviene seguendo i criteri vigenti, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.05.2015.

2. Per tutto quanto non previsto, si applica il regolamento didattico di Ateneo, nonché le leggi vigenti in materia.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELL'ELABORATO FINALE

Titolo dell'elaborato finale

Il titolo della tesi di laurea deve essere quanto più possibile sintetico e, comunque, non superiore ai 100 – 120 caratteri spazi inclusi.

Copertina e frontespizio dell'elaborato finale

La copertina deve essere di colore verde.

La rilegatura dell'elaborato deve essere in broccatura,

Il frontespizio deve avere il format e i contenuti dell'allegato A.1.

Riassunto in italiano ed in Inglese

Ogni tesi, indipendentemente dalla lingua nella quale è redatta, deve contenere, dopo l'indice, un breve riassunto, massimo di una pagina, in lingua italiana, tradotto quindi in inglese.

Caratteristiche dell'elaborato finale

- Per i Corsi di laurea triennale, l'elaborato finale deve avere, di norma, una dimensione pari a circa 40-60 pagine, comprensive di figure, tabelle e bibliografia.
- Per i Corsi di laurea Specialistica/Magistrale, l'elaborato finale deve avere, di norma, una dimensione pari a circa 80-100 pagine, comprensive di figure, tabelle e bibliografia.
- Ogni pagina, in formato A4, contiene da 2000 a 2300 caratteri, spazi inclusi, con allineamento giustificato.
- Il carattere di stampa, dimensione 12, è scelto tra i seguenti: times new roman, courier, helvetica.
- Le note al testo, dimensione 10, sono redatte con lo stesso carattere del testo e poste a piè di pagina.

Tabelle e figure

Le tabelle e le figure devono essere intestate e numerate progressivamente; esse vanno richiamate nel testo con lo stesso numero.

Le tabelle e le figure vanno riportate direttamente nel testo, prossime al punto in cui se ne discute.

Le note alle tabelle e alle figure, così come le fonti da cui sono tratte le informazioni riportate nella tabella e nella figura vanno indicate a piè di tabella o di figura.

Bibliografia

- Ogni opera da cui siano tratte interpretazioni e informazioni deve essere citata. Le frasi o le parti di frasi estrapolate da una qualsiasi opera e testualmente riportate nell'elaborato devono essere virgolettate citando la fonte.
- La bibliografia va riportata alla fine del testo ed esposta in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e, in subordine, secondo l'anno di pubblicazione. Esempi:

Monografie: Cognome Nome (iniziale) Autore/i (anno di edizione) Titolo della monografia, Casa editrice, Sede della casa editrice

Volumi collettanei: Cognome Nome (iniziale) Autore/i (a cura di) (anno di edizione) Titolo del volume, Casa editrice, Sede della casa editrice

Saggi compresi in volumi collettanei: Cognome Nome (iniziale) Autore/i (anno di edizione) Titolo del saggio, in Cognome Nome Autore/i dei curatori (a cura di), Titolo del volume, Casa editrice, Sede della casa editrice

Articoli pubblicati su riviste: Cognome Nome (iniziale) Autore/i (anno di edizione) Titolo dell'articolo, in Nome della rivista, numero della rivista, pagine dell'articolo da .. a..

Articoli pubblicati solo su internet: Cognome Nome (iniziale) Autore/i, Titolo dell'articolo, www.....

- I riferimenti bibliografici interni al testo vanno riportati tra parentesi tonda indicando il cognome dell'autore seguito dall'anno (Rossi 2001; Bianchi e Rossi 2004).

Allegato A.1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Corso di Laurea / Specialistica / Magistrale
in
denominazione del corso

Titolo dell'elaborato (100 – 120 car. Max)

Tesi di Laurea di
(Nome e cognome)

Relatore
Chiar.mo Prof./Dott.
(Nome e cognome)
(timbro Dipartimento)

Correlatore
Chiar.mo Prof./Dott.
(Nome e cognome)

Anno Accademico – 20.. /20 ..

Allegato B

Corsi di Laurea triennali
1. Punto iniziale: media segreteria espressa in trentesimi
2. Modifica della media di cui al punto 1 in funzione dei CFU acquisiti con votazione pari a 30 e lode
3. Modifica della media di cui al punto 2 in funzione del voto e dei CFU dell'elaborato inerente alla prova finale
4. Trasformazione in centodecimi del valore di cui al punto 3
5. Incremento del valore di cui al punto 4 in funzione della valutazione della carriera curriculare espresso secondo i seguenti criteri: + 2% se media di cui al punto 3 > 23 e ≤ 26 + 3% se media di cui al punto 3 > 26
6. Incremento del valore di cui al punto 5 in funzione della durata degli studi espresso secondo i seguenti criteri: + 3 se si laurea in 3 anni accademici + 2 se si laurea in 4 anni accademici 0 se si laurea in più di 4 anni accademici
7. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della partecipazione attiva a Erasmus espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti, in base alla valutazione del responsabile Erasmus sul completamento del programma previsto
8. Incremento del valore di cui al punto 7 in funzione della partecipazione attiva alla gestione delle attività formative della Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, espresso secondo i seguenti criteri: - fino ad un massimo di 1 punto agli studenti rappresentanti nei CdL o nel CdF o CdDip e agli studenti presenti nelle CP o nei Gruppi di Riesame in base alla valutazione che Presidenti dei CdL e il Direttore fanno della reale partecipazione.
9. Incremento del valore di cui al punto 8 a disposizione della Commissione, espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti attribuiti in relazione alla qualità della presentazione, alla padronanza nell'esposizione e nella discussione dell'elaborato

Allegato C

Corsi di Laurea Specialistica
1. Punto iniziale: media segreteria espressa in trentesimi riferita a tutti i CFU acquisiti durante il percorso 3+2
2. Modifica della media di cui al punto 1 in funzione dei CFU acquisiti con votazione pari a 30 e lode durante il percorso 3+2
3. Modifica della media di cui al punto 2 in funzione del voto e dei CFU dell'elaborato inerente alla prova finale
4. Trasformazione in centodecimi del valore di cui al punto 3
5. Incremento del valore di cui al punto 4 in funzione della valutazione della carriera curriculare espresso secondo i seguenti criteri: + 2% se media di cui al punto 3 > 23 e ≤ 26 + 3% se media di cui al punto 3 > 26
6. Incremento del valore di cui al punto 5 in funzione della durata degli studi del 3+2 espresso secondo i seguenti criteri: + 3 se si laurea in 5 anni accademici + 2 se si laurea in 6 anni accademici 0 se si laurea in più di 6 anni accademici
7. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della durata degli studi del periodo + 2 (effettivo percorso specialistico) espresso secondo i seguenti criteri: + 1 se percorso +2 termina in 2 anni accademici + 0,5 se +2 termina in 3 anni accademici 0 se +2 termina in più di 3 anni accademici
8. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della partecipazione attiva a Erasmus durante il periodo +2 espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti, in base alla valutazione del responsabile Erasmus sul completamento del programma previsto
9. Incremento del valore di cui al punto 8 in funzione della partecipazione attiva durante il periodo +2 alla gestione delle attività formative della Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, espresso secondo i seguenti criteri: - fino ad un massimo di 1 punto agli studenti rappresentanti nei CdL o nel CdF in base alla valutazione che Presidenti dei CdL e Direttore fanno della reale partecipazione.
10. Incremento del valore di cui al punto 9 a disposizione della Commissione, espresso secondo i seguenti criteri: - fino a un massimo di 2 punti attribuiti in relazione alla qualità della presentazione, alla padronanza nell'esposizione e nella discussione dell'elaborato

Allegato D

Corsi di Laurea Magistrale
1. Punto iniziale: media segreteria espressa in trentesimi
2. Modifica della media di cui al punto 1 in funzione dei CFU acquisiti con votazione pari a 30 e lode
3. Trasformazione in centodecimi del valore di cui al punto 2
4. Incremento del valore di cui al punto 3 in funzione della valutazione della carriera curriculare espresso secondo i seguenti criteri: + 1% se media di cui al punto 3 > 23 e ≤ 26 + 2% se media di cui al punto 3 > 26
5. Incremento del valore di cui al punto 4 in funzione della durata degli studi espresso secondo i seguenti criteri: + 3 se si laurea in 2 anni accademici + 1 se si laurea in 3 anni accademici 0 se si laurea in più di 3 anni accademici
6. Incremento del valore di cui al punto 5 in funzione della partecipazione attiva a Erasmus espresso secondo i seguenti criteri: - fino ad un massimo di 2 punti, in base alla valutazione che il responsabile Erasmus dà sul completamento del programma previsto
7. Incremento del valore di cui al punto 6 in funzione della partecipazione attiva alla gestione delle attività formative della Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, espresso secondo i seguenti criteri: - fino ad un massimo di 1 punto agli studenti rappresentanti nei CdL o nel CdF o CdDip e agli studenti presenti nelle CP o nei Gruppi di Riesame in base alla valutazione che Presidenti dei CdL e il Direttore fanno della reale partecipazione.
8. Incremento del valore di cui al punto 7 fino a un massimo di 5 punti espresso secondo i seguenti criteri: - fino ad un massimo di 3 punti attribuiti in relazione all'originalità scientifica dell'elaborato; valutazione media tra i punti proposti dal relatore e quelli proposti dal controrelatore; - fino ad un massimo di 2 punti attribuiti in base alla qualità dell'esposizione e alla padronanza nella discussione dell'elaborato, valutazione media di tutti i membri della Commissione ognuno dei quali esprime il suo voto in forma segreta.